

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

Provincia di Novara

* * * *

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N°5
GARBAGNA NOVARESE, 26/11/2009
Prot.n°3006

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE –
STRADA COMUNALE ALLA BRUSATTINA/MARIINA - ISTITUZIONE DI LIMITE
DI VELOCITÀ DI 30 KMH.**

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- che negli ultimi anni sia a seguito delle intemperie, sia del transito di mezzi agricoli anche eccezionali che dell'avanzamento della vegetazione laterale, la strada comunale esterna al centro abitato denominata via alla Brusattina/Mariina presenta un manto stradale abbastanza deteriorato, di ridotte dimensioni e una banchina laterale cedevole in alcuni punti per un tratto di circa 2km sulla lunghezza totale, nonostante i numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati dall'Amministrazione Comunale;
- che il transito lungo la suddetta strada non è esclusivamente di mezzi agricoli ma anche di autoveicoli, motoveicoli e velocipedi provenienti dalle circostanti Tenute private e dal limitrofo territorio del Comune di Novara;
- che la Provincia di Novara ha istituito inoltre lungo la strada in esame dei percorsi cicloturistici segnalati, utilizzati appunto da gruppi di persone in bicicletta o a piedi al fine di scoprire le campagne del territorio novarese;

Tenuto conto:

- che l'art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce:
 - a) al comma 1, che ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare ..(omissis)... i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati... (omissis);
 - b) al comma 2, che entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi (...omissis);
- che l'art. 343 del d.P.R. n. 495/1992 stabilisce:
 - a) (omissis)
 - b) al comma 2, che l'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari situazioni di pericolo, può prescrivere lungo il tratto di strada interessato, opportune limitazioni di velocità mediante i prescritti segnali;

Considerato:

- le attuali dimensioni e caratteristiche strutturali della carreggiata in correlazione con la tipologia di utenti;
- che in tale tratto di strada il limite di velocità attuale è di 50Kmh, in ragione delle caratteristiche della stessa rapportate all'art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992;

Ritenuto pertanto, alla luce delle motivazioni suesposte e dopo opportune valutazioni:

- che risulta necessario istituire opportune limitazioni di velocità lungo la strada comunale denominata via alla Brusattina-Mariina, nel tratto di 2km tra l'intersezione con via Valazza e l'inizio del tratto sterrato all'altezza della zona denominata Val Del Ri, finalizzate a ridurre le condizioni di rischio determinate dalle caratteristiche della banchina e dalle ridotte dimensioni della carreggiata;
- che la definizione del particolare limite di velocità, individuabile in 30 Km/h, è finalizzata ad eliminare le situazioni di pericolo per gli utenti della strada.

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e il D.P.R. n. 495/1992;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti e Responsabili di Servizio;

Vista la deliberazione di G.C. n°57 del 01/09/2009 con la quale si approva la proposta di regolamentare la velocità lungo la strada in oggetto, a seguito delle opportune valutazioni;

Visto il Decreto del Sindaco n°11 del 22/06/2009 con il quale la sottoscritta è individuata come Responsabile del Servizio Vigilanza e Commercio;

ordina

l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h lungo la strada comunale denominata via alla Brusattina-Mariina, nel tratto di circa 2km tra l'intersezione con via Valazza e l'inizio del tratto sterrato all'altezza della zona denominata Val Del Ri;

stabilisce

che tale limite sia opportunamente evidenziato mediante adeguata segnaletica, al fine di assicurarne il rispetto da parte di tutti gli utenti della strada; unitamente al limite di velocità sia apposto il segnale di Banchina Pericolosa di cui alla Fig.II art.92 integrato dal pannello di estensione di km.2,00 di cui al Mod.II art.83 del Regolamento d'Esecuzione al Codice della Strada.

avverte

che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt.141-142 del D.Lgs. n. 285/1992;

informa, inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo;

e dispone

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 30;
- sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sul Notiziario Comunale e sul sito ufficiale del Comune di Garbagna Novarese.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Vice Comm. P.M. Cristina Caimi*

RAPPRESENTAZIONE DELLA SEGNALETICA DA APPORSI

